

N. 530

## DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore VELTRI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 23 MAGGIO 1996

---

Norme riguardanti i Servizi tecnici nazionali

---

ONOREVOLI SENATORI. - I servizi tecnici nazionali previsti dall'articolo 9 della legge 18 maggio 1989, n. 183, costituiscono un elemento di raccordo importante tra le attività del settore della ricerca e quelle della pubblica amministrazione. Interventi normativi successivi hanno chiarito ruoli e specificato funzioni: fra questi basterà citare il decreto del Presidente della Repubblica 24 gennaio 1991, n. 85, recante «Regolamento concernente la riorganizzazione e il potenziamento dei Servizi tecnici nazionali, geologico, idrografico e mareografico, sismico e dighe nell'ambito del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'articolo 9 della legge 18 maggio 1989, n. 183»; la legge 24 febbraio 1992, n. 225, recante «Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile»; il decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1993, n. 106, recante «Regolamento concernente la riorganizzazione ed il potenziamento dei Servizi tecnici nazionali nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 9 della legge 18 maggio 1989, n. 183»; la legge 21 ottobre 1994, n. 584 «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507, recante misure urgenti in materia di dighe». Le recenti attribuzioni al Ministero dell'interno delle competenze in materia di protezione civile costituiscono ulteriore elemento di novità all'interno del panorama istituzionale.

Si ritiene opportuno e maturo introdurre con il presente disegno di legge un impulso al coordinamento e alla salvaguardia delle prerogative di legge previste per i servizi tecnici nazionali, al fine di assicurarne e rafforzarne la piena autonomia operativa.

L'obiettivo prioritario è quello di prevedere la loro collocazione nel Ministero

dell'ambiente, entro un congruo termine temporale, in un sistema coordinato e autonomo che assume la denominazione di «Istituto dei servizi tecnici nazionali».

L'Istituto, quale organo tecnico-scientifico dello Stato nei settori della difesa del suolo, è posto sotto la vigilanza del Ministero dell'ambiente ed è dotato di strutture ed ordinamenti particolari nonché di autonomia amministrativa, funzionale, tecnico-scientifica ed operativa al fine di conseguire pienamente i dettami della legge fondamentale sulla difesa del suolo (legge n. 183 del 1989).

Per poter conseguire la piena autonomia l'Istituto non deve dipendere dal Ministero. Questo obiettivo può essere facilmente raggiunto adottando modelli analoghi a quelli che regolano l'Istituto superiore di sanità e l'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza sul lavoro. La soluzione prevista, oltre a risolvere il problema del necessario coordinamento dei singoli servizi tecnici sotto il profilo istituzionale, consente di ottimizzare i costi e l'efficienza di tutti i servizi di carattere generale, quali ad esempio l'amministrazione, la biblioteca, la documentazione, le telecomunicazioni, la gestione operativa del sistema informativo e l'assistenza ai servizi informativi e telematici, l'autoparco, eccetera, e di conseguire quindi notevoli economie di scala evitando duplicazioni inutili e massimizzando l'efficacia complessiva della struttura operativa.

Il compito principale dei servizi tecnici dello Stato è quello di costituire la cerniera, oggi mancante, tra l'attività del settore della ricerca e del mondo accademico e quella svolta dalle pubbliche amministrazioni cui spettano sia le maggiori responsabilità nel campo della produzione legislativa e rego-

lamentare nei settori della difesa del suolo, sia le esclusive competenze in materia di pianificazione e gestione del territorio. Il corretto svolgimento di tale compito prevede, tra l'altro, il coordinamento nazionale dell'attività dei servizi delle Regioni (per quanto attiene la realizzazione e gestione del sistema informativo nazionale), degli istituti e dipartimenti universitari e degli enti pubblici di ricerca.

È pertanto necessario garantire che la professionalità dei tecnici e dei ricercatori che

operano presso l'Istituto sia di livello almeno pari a quello posseduto dai ricercatori e tecnici che operano nel settore pubblico nell'ambito del comparto della ricerca, attraverso l'attribuzione di analogo stato giuridico e trattamento economico. In tal modo sarà anche possibile arginare l'esodo verso altri settori della pubblica amministrazione (università, enti di ricerca, eccetera) degli elementi migliori dei servizi tecnici.

## DISEGNO DI LEGGE

---

### Art. 1.

#### *(Costituzione e compiti dell'Istituto dei Servizi tecnici nazionali (ISTN))*

1. I Servizi tecnici nazionali di cui all'articolo 9 della legge 18 maggio 1989, n. 183, e successive modificazioni, confluiscono in un sistema coordinato ed unitario che assume la denominazione di Istituto dei servizi tecnici nazionali (ISTN), di seguito denominato «Istituto», posto sotto la vigilanza del Ministero dell'ambiente, di seguito denominato «Ministero».

2. L'Istituto, quale organo tecnico-scientifico dello Stato nei settori della difesa del suolo, è posto sotto la vigilanza del Ministero ed è dotato di strutture ed ordinamenti particolari e di autonomia amministrativa scientifica, tecnica, organizzativa ed operativa.

3. L'Istituto svolge i compiti già attribuiti ai Servizi tecnici nazionali geologico, idrografico e mareografico, sismico e dighe, rispettivamente dagli articoli 20, 22, 26 e 24 del regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 24 gennaio 1991, n. 85, e successive modificazioni; fornisce altresì il supporto tecnico scientifico al Consiglio superiore dei lavori pubblici nelle materie di propria competenza.

4. In attesa della costituzione di ulteriori Servizi prevista dall'articolo 9, comma 2, della citata legge n. 183 del 1989, l'Istituto è composto dai servizi dighe, geologico, idrografico e mareografico, sismico.

5. Nell'ambito dell'Istituto sono inoltre istituiti l'ufficio amministrativo e del personale, la biblioteca ed il centro di documentazione. All'ufficio amministrativo del personale è preposto un dirigente generale amministrativo. La biblioteca ed il

centro di documentazione dipendono direttamente dal direttore dell'Istituto.

Art. 2.

*(Organi dell'Istituto)*

1. Sono organi dell'Istituto:

- a) il consiglio di amministrazione;
- b) il direttore dell'Istituto;
- c) i direttori dei servizi.

2. Il consiglio di amministrazione è nominato dal Ministro dell'ambiente, che lo presiede, ed è composto:

- a) dal direttore dell'Istituto, con funzioni di vicepresidente;
- b) dai direttori dei servizi;
- c) dal presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici;
- d) da tre membri designati dal Ministro dell'ambiente.

3. Il consiglio dura in carica tre anni e si riunisce ogni tre mesi in sessione ordinaria o, in via straordinaria, su convocazione del presidente o su richiesta di almeno un terzo dei componenti del consiglio stesso. Le deliberazioni del consiglio di amministrazione sono assunte a maggioranza e sono pubbliche.

4. Il consiglio di amministrazione esercita le seguenti funzioni:

- a) predispone i programmi di attività dell'Istituto ed il relativo bilancio preventivo;
- b) delibera la ripartizione tra i servizi dei fondi assegnati;
- c) disciplina l'organizzazione ed il funzionamento dell'Istituto e, per quanto non disposto dalla presente legge, dei suoi organi;
- d) approva il conto consuntivo delle attività svolte;
- e) adotta i provvedimenti in materia di personale e formula proposte per il relativo regolamento organico;

f) delibera sulle materie concernenti i rapporti con le altre istituzioni e le collaborazioni esterne;

g) conferisce gli incarichi di direzione dei servizi;

h) esprime pareri e formula proposte nelle materie stabilite dalle leggi e dai regolamenti ed in tutti i casi in cui il presidente ed il direttore dell'Istituto lo richiedono.

5. L'incarico di direttore dell'Istituto è conferito con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro dell'ambiente. L'incarico ha la durata di cinque anni e può essere confermato con la stessa procedura prevista per il conferimento, per una sola volta. L'incarico di direttore dell'Istituto non è compatibile con il mantenimento di altre responsabilità dirigenziali nell'ambito dell'Istituto stesso, e con la carica di membro del Parlamento nazionale, del Parlamento europeo, di consigliere regionale, provinciale e comunale. Al conferimento dell'incarico deve provvedersi entro sei mesi dalla vacanza.

6. Il direttore dell'Istituto è responsabile dell'attuazione delle deliberazioni assunte dal consiglio di amministrazione. In particolare, il direttore sovrintende al funzionamento ed alle attività, emette e firma i mandati, predispose la relazione annuale sull'attività dell'Istituto e propone lo schema di relazione sui programmi dell'Istituto stesso, esercita tutte le altre funzioni attribuitegli dalle leggi e dai regolamenti adottati dal consiglio di amministrazione.

7. I direttori dei servizi dirigono con piena autonomia il servizio cui sono preposti e sono responsabili del suo funzionamento. A ciascuno dei servizi è preposto un funzionario appartenente al ruoto tecnico-professionale con la qualifica di dirigente di ricerca. Entro il primo semestre di ciascun anno

i direttori dei servizi presentano al direttore dell'Istituto una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente.

Art. 3.

*(Regolamento interno e gestione finanziaria)*

1. Con decreto del Ministro dell'ambiente, su proposta del consiglio di amministrazione, viene emanato, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il regolamento interno per l'organizzazione ed il funzionamento dell'Istituto. Con le stesse modalità si procede ai successivi aggiornamenti.

2. Il regolamento interno comprende tra l'altro:

a) la suddivisione interna dei servizi e degli uffici in reparti e divisioni e loro attribuzioni;

b) le attribuzioni del personale ai servizi ed agli uffici secondo le rispettive qualifiche;

c) la ripartizione, ai soli fini delle esigenze di servizio, dei posti stabiliti in organico per le carriere amministrative, tecniche e professionali tra i singoli servizi ed uffici.

3. Fino all'emanazione del regolamento interno permane l'attuale suddivisione e denominazione di Servizi tecnici nazionali.

4. Per la gestione finanziaria dell'Istituto si applicano le norme vigenti sulla contabilità dello Stato. Il finanziamento dell'Istituto è assicurato mediante dotazione di un unico capitolo iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'ambiente.

5. L'ufficio centrale di ragioneria presso il Ministero dell'ambiente svolge il controllo amministrativo-contabile sui provvedimenti di impegno e sugli ordinativi di pagamento emessi dall'Istituto.

6. Per la provvista ed i servizi da eseguirsi in economia si provvede all'emanazione

zione di un apposito regolamento che è approvato dal Ministro dell'ambiente.

7. Il tariffario relativo ai dati ed ai pareri richiesti all'Istituto, predisposto ai sensi dell'articolo 9, comma 4, lettera *c*), della legge 18 maggio 1989, n. 183, individua le amministrazioni e gli enti pubblici esentati dal pagamento delle tariffe.

#### Art. 4.

##### *(Trattamento del personale dell'Istituto)*

1. Il trattamento del personale dell'Istituto è regolato in conformità alla disciplina concernente il personale dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL).

2. L'organico delle qualifiche funzionali del personale dell'Istituto e l'organico della dirigenza delle strutture amministrative sono definiti rispettivamente nelle tabelle A, B, C, D ed E allegate alla presente legge.

#### Art. 5.

##### *(Norme transitorie)*

1. Fino a quando l'ufficio amministrativo e del personale non sia in grado di provvedere all'autonomo funzionamento dell'Istituto, le procedure relative allo stato giuridico e al trattamento economico del personale continuano ad essere gestite dai competenti uffici del Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei ministri.

2. Fino all'inquadramento del personale nei ruoli dell'Istituto ed all'applicazione del nuovo contratto di lavoro continua ad essere corrisposto al predetto personale il trattamento economico fondamentale ed accessorio in godimento.

3. Con decreto del Ministro dell'ambiente, da emanare di concerto con i Ministri per la funzione pubblica e del tesoro, si provvede ad individuare le corrispondenze fra le qualifiche e le professionalità rivestite



e le qualifiche e i profili previsti per il personale dell'Istituto.

4. Il personale che alla data di entrata in vigore della presente legge risulti in servizio presso i Servizi tecnici nazionali, anche in posizione di comando o fuori ruolo, transita automaticamente nei ruoli dell'Istituto.

5. Il regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1993, n. 106, cessa di avere efficacia dalla data di entrata in vigore della presente legge.

TABELLA A  
(V. articolo 4)ISTITUTO DEI SERVIZI TECNICI NAZIONALI  
RUOLO DELL'AMMINISTRAZIONE CENTRALE  
DOTAZIONE ORGANICA COMPLESSIVA

Qualifica	Ruolo tecnico	Ruolo amministrativo
Dirigenti .....	5	4
Organico personale non dirigente		
9 <sup>a</sup> qualifica funzionale .....	5	9
8 <sup>a</sup> qualifica funzionale .....	5	10
7 <sup>a</sup> qualifica funzionale .....	6	15
6 <sup>a</sup> qualifica funzionale .....	8	13
5 <sup>a</sup> qualifica funzionale .....		
4 <sup>a</sup> qualifica funzionale .....	53	
3 <sup>a</sup> qualifica funzionale .....		
TOTALE ...	133	

TABELLA B  
(V. articolo 4)

SERVIZIO GEOLOGICO NAZIONALE

Qualifica	Ruolo tecnico	Ruolo amministrativo
ORGANICO DELLA DIRIGENZA		
Dirigente generale livello C. ....	1	-
Dirigente .....	14	2
ORGANICO DEL PERSONALE NON DIRIGENTE		
9° Qualifica funzionale .....	21	2
8° Qualifica funzionale .....	29	4
7° Qualifica funzionale .....	32	10
6° Qualifica funzionale .....	9	5
5° Qualifica funzionale .....		17
4° Qualifica funzionale .....		8
3° Qualifica funzionale .....		6
TOTALE ...	160	

TABELLA C  
(V. articolo 4)

## SERVIZIO IDROGRAFICO E MAREOGRAFICO NAZIONALE

Qualifica	Ruolo tecnico	Ruolo amministrativo
<b>ORGANICO DELLA DIRIGENZA</b>		
Dirigente generale livello C. ....	1	-
Dirigente .....	22	2
<b>ORGANICO DEL PERSONALE NON DIRIGENTE</b>		
9° Qualifica funzionale } .....	40	6
8° Qualifica funzionale }		
7° Qualifica funzionale } .....	80	30
6° Qualifica funzionale }		
5° Qualifica funzionale } .....	79	
4° Qualifica funzionale }		
3° Qualifica funzionale }		
TOTALE . . .	260	

TABELLA D  
(V. articolo 4)

## SERVIZIO NAZIONALE DIGHE

Qualifica	Ruolo tecnico	Ruolo amministrativo
ORGANICO DELLA DIRIGENZA		
Dirigente generale livello C. ....	1	-
Dirigente .....	21	1
ORGANICO DEL PERSONALE NON DIRIGENTE		
9° Qualifica funzionale } .....	60	1
8° Qualifica funzionale }		
7° Qualifica funzionale } .....	55	14
6° Qualifica funzionale }		
5° Qualifica funzionale } .....	60	
4° Qualifica funzionale }		
3° Qualifica funzionale }		
TOTALE ...	213	

TABELLA E  
(V. articolo 4)

## SERVIZIO SISMICO NAZIONALE

Qualifica	Ruolo tecnico	Ruolo amministrativo
ORGANICO DELLA DIRIGENZA		
Dirigente generale livello C. ....	1	-
Dirigente .....	11	1
ORGANICO DEL PERSONALE NON DIRIGENTE		
9° Qualifica funzionale } 8° Qualifica funzionale } .....	44	5
7° Qualifica funzionale } 6° Qualifica funzionale } .....	32	6
5° Qualifica funzionale } 4° Qualifica funzionale } .....		24
3° Qualifica funzionale }		
TOTALE . . .	124	







